

SOMMINISTRAZIONE: COMUNICAZIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI

Si ricorda che **entro il 31 Gennaio 2024**, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D. Lgs 81/2015, i datori di lavoro che hanno impiegato, nel corso del 2023, lavoratori con contratto di somministrazione lavoro, devono comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (o unitaria) o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali in base alla rispettiva categoria:

- ↩ Il Numero dei Contratti di Somministrazione Conclusi;
- ↩ La loro Durata;
- ↩ Il numero e la Qualifica dei lavoratori interessati

Preme evidenziare che l'omissione di tale comunicazione, ovvero il non corretto assolvimento dell'obbligo, è punibile, ai sensi dell'articolo 40 del D. Lgs 81/2015 con l'erogazione di una sanzione amministrativa da € 250 ad € 1.250.

In allegato un fac-simile di comunicazione da inviare tramite PEC o raccomandata A/R.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione fosse necessaria, e con l'occasione si porgono distinti saluti.

MB STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Allegati: come sopra